

# Prefazione

di *Filippo Maria Giorgi e Filippo Aiello*

“Lavoro precario” non è una formula giuridica. Neppure nel senso di clausola generale; così da poterla utilizzare con un ambito definitorio certo, nonostante la necessità di ricorrere a nozioni di comune esperienza per attribuirle un significato avente specifici effetti giuridici.

Tuttavia, è una formula assai ricorrente anche nei testi normativi e che catalizza l’interesse dell’interpretazione (giurisprudenziale e dottrina) non meno che della sociologia, della economia e, ovviamente, della politica.

Costituisce, d’altronde, uno dei rari casi nei quali il significato di un’espressione, per la indiscussa polarizzazione negativa che la connota, sia colto da tutti con immediatezza anche quando essa sia usata nel preambolo di una legge o nella motivazione di una sentenza.

Va, tuttavia, precisato che, in questa raccolta, ciò che si è inteso accomunare è l’esame di alcuni istituti del diritto del lavoro, selezionati senza la men che minima pretesa di esaurire la descrizione del fenomeno, per il solo fatto di essere finiti nel mirino della esperienza professionale degli Autori (tutti magistrati o avvocati) e di aver mostrato come l’ordinamento positivo tolleri ormai, quali effetti naturali, la mancanza di continuità nel rapporto di lavoro o anche solo l’incertezza nella sua prosecuzione per un tempo sufficiente a garantire scelte di vita libera e dignitosa, ovvero la carenza di condizioni di lavoro, di sicurezza, di protezione o di reddito, tali da assicurare una pianificazione esistenziale; tutto ciò che connota, per l’apunto, di precarietà, nel senso comunemente inteso, un rapporto di lavoro.

In altri termini, ciò che distingue, costituendone l’idea condivisa, sia pure con diverse sfumature, questa raccolta di contributi sul tema del lavoro “precario”, è la convinzione che, nonostante i proclami contenuti nei ricorrenti progetti di riforma del diritto sostanziale e processuale, la “precarietà” del lavoro non costituisca la mera ricaduta dell’abuso nell’utilizzo di alcuni istituti giuridici da parte dell’economia, non integri quindi un mero ipotetico danno collaterale della “flessibilità lavorativa”, bensì un effetto ormai di sistema, nonostante le prescrizioni rinvenibili nelle fonti normative sovraordinate; tanto tollerato da essere pianamente normato, quando non creato dalla stessa interpretazione giurisprudenziale.

In quest'ottica, anziché l'ennesima denuncia del fenomeno, è sembrata di particolare utilità una rappresentazione puramente descrittiva della disciplina di questi istituti, ovviamente orientata a coglierne gli effetti di instabilità e insicurezza e, quindi, di "precarizzazione", che essa infonde nel rapporto di lavoro.